



## IN QUESTO NUMERO

- Validazione delle Relazioni sulle performance.
- Trasferimenti erariali e Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale delle amministrazioni provinciale, nonché attribuzioni da fondo di solidarietà comunale e contributi per i comuni ed altri enti locali - Anno 2013.
- Ministero della Funzione Pubblica: Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione - chiarimenti.
- Ministero Economia e Finanze: promemoria scadenze pagamenti fiscalità locale - modalità di calcolo e pagamento.
- Abolizione finanziamento pubblico ai partiti.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali : corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative.
- Agenzia delle Entrate: Fattura elettronica della Pubblica Amministrazione , parte la fase sperimentale.
- Differito al 31 gennaio 2014 il termine per la pubblicazione dell'attestazione degli OIV, o delle strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2013

### Validazione delle Relazioni sulle performance.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda che l'art. 14, c. 6, del d.lgs. n. 150/2009 stabilisce che la validazione delle Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto.

A riguardo si ricorda che, con la deliberazione n. 6/2012, reperibile su: <http://www.civit.it/?p=5424> sono stati fissate le modalità e i termini per la validazione della Relazione sulla performance da parte dell'OIV, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 14 c. 4 lett. c), del d.lgs. n. 150/2009.

### Trasferimenti erariali e Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale delle amministrazioni provinciale, nonché attribuzioni da fondo di solidarietà comunale e contributi per i comuni ed altri enti locali - Anno 2013

Il Ministero dell'Interno rende noto che sono disponibili i dati aggiornati delle spettanze 2013 delle amministrazioni provinciali, così come anticipato nel comunicato dell'8 novembre 2013 divulgato alle seguenti pagine internet [www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com081113.html](http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com081113.html) a seguito della ricognizione delle risorse effettuate con decreto interministeriale previsto dal comma 20 dell'articolo 1 del decreto legge n.

126 del 2013.

Si rendono noti anche i dati delle spettanze dei comuni, di cui la componente prevalente è costituita dal fondo di solidarietà comunale (F.S.C.) e di cui si sono già anticipati gli importi con il comunicato diramato il 4 novembre scorso visualizzabile alle seguenti pagine internet [www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/9](http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/9)

### Ministero della Funzione Pubblica: Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione - chiarimenti

Il ministero della Funzione Pubblica ha fornito il seguente chiarimento in relazione al termine per la presentazione della relazione del responsabile della prevenzione della corruzione:

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno deve redigere una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C..

Questo documento, come detto nel P.N.A., deve essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al D.F.P. in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo (P.N.A. paragrafo 3.1.1-pag.30).

Considerato che il primo P.T.P.C. deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni entro il 30 gennaio 2014, i responsabili della prevenzione della corruzione dovranno trasmettere la prima relazione entro il 31 gennaio 2015 in concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C..

Le modalità di trasmissione saranno indicate con successivo comunicato nella sezione anticorruzione del sito.

Ministero Economia e Finanze:  
promemoria scadenze pagamenti  
fiscaltà locale - modalità di calcolo e  
pagamento

Scade il 16 dicembre il termine per il pagamento della seconda rata dell'IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, e sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (la prima rata dell'Imu era stata abolita per tutti i terreni agricoli, anche se non posseduti da coltivatori diretti o IAP).

Deve essere pagata la seconda rata IMU anche per i fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale (anche questa tipologia di immobili è stata esonerata dalla prima rata).

Ovviamente devono pagare la seconda rata dell'IMU i possessori di abitazioni principali di particolare pregio, accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Modalità di calcolo e versamento:

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale si deve fare riferimento alle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali entro il 9 dicembre 2013. Si calcola, quindi, l'imposta dovuta per tutto il 2013 e si sottrae quanto già corrisposto a titolo di prima rata. Per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da IAP si calcola l'imposta per l'intero anno e si sottrae l'importo che si sarebbe dovuto pagare a giugno come prima rata (e non si è pagato perché è intervenuto il decreto che l'ha abolita).

16 gennaio 2014 (il termine potrebbe essere posticipato in sede di approvazione della legge di stabilità 2014) è la scadenza per versare la parte residua dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze, sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola e sui fabbricati rurali strumentali.

Si deve pagare anche la prima rata 2014 della TASI (tributo sui servizi indivisibili) e la prima rata 2014 della TARI (tassa sui rifiuti).

Entro lo stesso termine deve essere versata la maggiorazione TARES per il 2013, nel caso in cui il Comune non abbia inviato il relativo bollettino in tempo utile per far rispettare ai contribuenti la scadenza del 16 dicembre 2013.

Modalità di calcolo e versamento:

A ai fini del versamento entro il 16 gennaio 2014 della parte residuale

dell'IMU, il contribuente deve calcolare l'imposta totale per il 2013 sulla base dell'aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9 dicembre 2013), quindi sottrarre l'imposta annuale calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di base.

Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU. Per la prima rata della TASI (il tributo si paga in quattro rate), si deve calcolare l'imposta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille e dividere per quattro. Nel 2014 i Comuni possono aumentare l'aliquota fino al 2,5 per mille, quindi con l'ultima rata si dovrà effettuare l'eventuale conguaglio.

La Tari segue sostanzialmente la stessa modalità di calcolo della Tares (che è stata in vigore fino al 2013).

### Abolizione finanziamento pubblico ai partiti

Il Consiglio dei Ministri del 13 dicembre ha approvato il decreto legge per abolire il finanziamento pubblico ai partiti, che riprende il testo approvato dalla Camera.

Ecco i punti principali del decreto legge:

Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti :

Si aboliscono il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività

politica e a titolo di cofinanziamento.

Il 2 x 1000 :

A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al 2013, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico che si sia dotato di statuto.

Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici:

Sempre a decorrere dal 2014 dall'imposta lorda sul reddito si potranno detrarre le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici per una quota del 37 per cento per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui e del 26 per cento per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui. Dall'imposta sul reddito sarà possibile detrarre un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti (tetto massimo di 750 euro annui). Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle società, si potrà detrarre un importo pari al 26% dell'onere per le erogazioni liberali in denaro per importi compresi tra 50 e 100.000 euro.

I partiti:

I partiti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal decreto legge devono dotarsi di statuto che sarà trasmesso in copia al Presidente del

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che a loro volta li inoltreranno alla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici". La Commissione avrà anche il compito di controllare regolarità e conformità della rendicontazione, trasparenza e pubblicità di partiti. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi la Commissione applicherà una sanzione pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero. I partiti, proprio nell'ottica di una maggiore trasparenza e per facilitare l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, dovranno avere un sito internet che assicuri accessibilità anche alle persone disabili.

Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata e limiti alla contribuzione:

I partiti politici iscritti nell'apposito elenco depositato alla Commissione possono essere ammessi, a richiesta:

- al finanziamento privato in regime fiscale agevolato se hanno almeno un eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il Senato, la Camera, il Parlamento europeo o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano o abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per il rinnovo della Camera, tre regioni per il

rinnovo del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettante all'Italia;

- Alla ripartizione annuale del 2 per mille se hanno conseguito nell'ultima elezione almeno un eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il Senato, la Camera o per il Parlamento europeo.

Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi in favore di un singolo partito politico per un valore complessivo superiore a 300.000 euro né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito. Il limite per i soggetti diversi dalle persone fisiche il limite annuo è di 200.000 euro.

Parità di accesso alle cariche elettive: Per quanto riguarda la parità di accesso alle cariche elettive, il testo stabilisce che se nelle liste alle elezioni di Camera, Senato o Parlamento europeo, uno dei due sessi è rappresentato in misura inferiore al 40% le risorse spettanti al partito sono ridotte dello 0.5 per cento per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato (limite massimo complessivo del 10%).

Sanzioni anche per quei partiti che non

destinano il 10 per cento delle somme ad essi spettanti (destinazione volontario del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali : corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative

Con interpello n. 33 dell'11 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i seguenti chiarimenti in materia di DURC:

Va anzitutto ricordato che, in applicazione dell'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006, il citato D.M. 24 ottobre 2007, all'art. 9, stabilisce che: "la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato.

A tal fine, non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito".

In sostanza la Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l'impresa non possa ottenere il DURC utile al

godimento di benefici "normativi e contributivi" (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi.

Tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati.

Così come chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, pertanto, "ai fini dell'impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l'estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa".

Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l'impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici "normativi e contributivi", ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.

Va inoltre chiarito che la disciplina delle c.d. cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i Documenti acquisiti d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, ai sensi del successivo comma 8 quater, "ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti

produttivi, (...) anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il DURC".

In tal caso dette amministrazioni dovrebbero attivare i controlli, eventualmente a campione (v. ML lett. circ. 12 maggio 2010, prot. n. 8667), in merito alla presentazione alle competenti DTL delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.

Agenzia delle Entrate: Fattura elettronica della Pubblica Amministrazione, parte la fase sperimentale

L'Agenzia delle Entrate, rende noto che le pubbliche amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con i propri fornitori, decidono di aderire al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate possono iniziare a ricevere le fatture in formato elettronico.

Secondo il calendario contenuto nel Dm n. 55/2013, dopo questa prima fase di sei mesi, dal 6 giugno 2014 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza, che non potranno più accettare fatture in formato cartaceo.

A seguire, dal 6 giugno 2015, l'obbligo scatterà per tutte le altre amministrazioni ad eccezione delle amministrazioni locali la cui data di attivazione verrà fissata con un apposito decreto.

Cos'è il Sistema di Interscambio - Il Sistema di Interscambio è l'infrastruttura gestita dall'Agenzia delle Entrate che permette la trasmissione delle fatture elettroniche.

Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il Dm n. 55 del 3 aprile 2013 e sono disponibili per la consultazione sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Le tappe del percorso digitale - La fatturazione elettronica obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, introdotta dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), è uno dei tre progetti strategici per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e il primo in ordine di realizzazione. Da oggi il Sistema d'Interscambio può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche, volontariamente e sulla base di specifici accordi con i propri fornitori, per iniziare a ricevere le fatture in formato elettronico. La procedura sarà invece obbligatoria, a partire dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza sociale individuati nell'elenco annuale pubblicato dall'Istat. Dal 6 giugno 2015 lo sarà per tutte le rimanenti amministrazioni pubbliche che non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

Fanno eccezione le Pubbliche Amministrazioni Locali, per le quali, le date di decorrenza degli obblighi saranno definite in un Decreto Ministeriale in corso di emanazione. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le Pa non potranno effettuare nessun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Differito al 31 gennaio 2014 il termine per la pubblicazione dell'attestazione degli OIV, o delle strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2013

È differito al 31 gennaio 2014 il termine per la pubblicazione dell'attestazione degli OIV, o delle strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2013, prevista dalla delibera n. 50/2013.

L'attestazione dovrà essere comunque effettuata con riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre 2013.

Con apposita delibera di prossima pubblicazione sarà resa nota la struttura del documento di attestazione e della griglia di rilevazione per l'anno 2013 e saranno fornite indicazioni operative ulteriori sulla loro redazione e sulle modalità di trasmissione all'A.N.AC.

Il documento di attestazione e la griglia di rilevazione dovranno essere pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni

generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga" del proprio sito istituzionale.